

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettività alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

La Sottoscritta Associazione Biodistretto Lago DI Bolsena APS rappresentata dal presidente Dott. Gabriele Antoniella in qualità di legale rappresentante della suddetta Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 5419 - Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

X Monitoraggio animale



Firmato digitalmente da:

GABRIELE ANTONIELLA

24/05/2023 12:32

OSSERVAZIONE 1

Studio di Valutazione d'Incidenza incompleto

Nelle precedenti versioni del progetto era assente uno studio di incidenza ambientale. Ora, su richiesta del MASE, il progetto è stato completato con uno studio di incidenza ambientale, da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA). Contestualmente, nel mese di ottobre 2022 è stato avviato un monitoraggio faunistico che è tutt'ora in corso e che si concluderà a ottobre 2023 (p. 7 dello studio di incidenza, Codice: WPD_TUS01).

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VInCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.**

Ora, nello studio di incidenza presentato in data del 2 maggio, pubblicato il 9 maggio, il proponente constata chiaramente, che tale studio è da considerare **preliminare** perché basato su dati ambientali parziali:

- **p. 33:** *“I dati fin qui raccolti concernono il periodo autunno-invernale 2022/23 e nel presente studio di incidenza se ne riporta una sintesi. Per quanto attiene le popolazioni di Uccelli nidificanti e migratori nonché la presenza dei Chiroteri si rimanda alla relazione finale prevista nel mese di ottobre 2023”*,
- **p. 70:** *“7.6.4 Risultati preliminari - Durante il periodo ottobre 2022 - gennaio 2023 sono stati condotti i primi rilievi dell'avifauna svernante nell'area di studio”*,
- **p. 83:** *“In Tabella 8 vengono riportate le osservazioni preliminari relative al periodo primaverile”*,
- **p. 85:** *“Chiroteri - L'inizio delle indagini sul campo a ottobre 2022 non ha consentito di effettuare alcun rilievo bioscistico a causa del ciclo biologico dei pipistrelli che li vede nel periodo fino ad ora indagato all'interno dei roost invernali. A partire dalla primavera 2023 saranno effettuate le registrazioni col bat detector e saranno effettuate le relative analisi dei tracciati per la verifica puntuale delle specie esistenti sul territorio di sviluppo dell'impianto e in area vasta”*,
- **p. 102:** *“Fondamentale sarà la rilevazione dei dati a conclusione del monitoraggio annuale e il monitoraggio in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto ove questi fosse autorizzato”*.

Con ciò, il presente studio di incidenza non permette la corretta valutazione di incidenza, che deve secondo la normativa basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche in materia e considerare quindi il quadro completo dello studio faunistico:

Le Linee Guida Nazionali (LGN) in materia (citate nello stesso studio di incidenza), a p. 55, constatano: “- ..., in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un’opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell’approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle **migliori conoscenze scientifiche in materia**, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, **da soli o in combinazione con altri piani o progetti**, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.)”.

Nello stesso senso, senza la conoscenza approfondita scientifica non è possibile stabilire misure di mitigazione specifiche per la componente ambientale (habitat) e per l’avifauna, oppure eventuali “misure di compensazione”.

In più, tale valutazione richiede il coinvolgimento del pubblico:

... **LGN, pag 57-58:** “In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regolamenta, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza non ricomprese nelle procedure di VAS e/o VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.

• **Valutazione di Incidenza – fase di Screening** - Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all’interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, la pubblicazione sul sito web dell’avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell’Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.

Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell’Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia (*cfr. paragrafo Accesso agli atti e accesso alla giustizia*).

• **Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive** - Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.

Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l’Autorità competente richieda integrazioni o venga

modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

In conclusione, considerando tutti questi aspetti, lo Studio di Incidenza con il quale è corredato il progetto, per il suo carattere preliminare non permette ad oggi la corretta valutazione dell'incidenza di tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura2000 nella area vasta del progetto.

Da rilevare un'ulteriore punto: manca nello studio d'incidenza ogni valutazione di effetti cumulativi dell'insieme di *“tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito.”*

OSSERVAZIONE 2:

Nel progetto è completamente assente la valutazione del rischio per la salute della popolazione da rottura e staccamento di elementi rotanti, e di ribaltamento delle torri eoliche. Tale rischio richiede un'analisi con mezzi teorici e numerici aggiornati, corrispondenti allo standard ingegneristico attuale, delle aree di rischio e della loro coincidenza con case, magazzini e strade percorsi dal pubblico.

Il progetto afferma (SIA03, p.17):

3.2 Salute pubblica

La presenza di un impianto eolico non origina rischi per la salute pubblica.

...

Vi è, poi, la remota possibilità di distacco di una pala o di pezzi di essa di un aerogeneratore. Studi condotti da enti di ricerca e di certificazione rinomati internazionalmente dimostrano l'assoluta improbabilità del verificarsi di tali eventi.”

Affermazione che manca di riferimenti bibliografici, e che viene smentita dall'attenta analisi di tali eventi (vedi p. es. il documento citato qui sotto, rif. /37/)

“Tuttavia, anche considerando la possibilità che una pala di un aerogeneratore si rompa nel punto di massima sollecitazione, ossia il punto di serraggio sul mozzo, i calcoli effettuati considerando le condizioni più gravose portano a valori di circa 196.35 metri.

A tal proposito è stato eseguito uno specifico approfondimento di dettaglio finalizzato all'individuazione dei recettori sensibili presenti nel buffer di 1 km dalle torri di progetto. Nel caso dell'impianto eolico in esame si rileva che gli aerogeneratori si collocano ad una distanza sempre superiore al valore di gittata e al valore di ribaltamento dell'intera turbina (pari a 250m) sia dalle strade provinciale o statali, o ad elevato scorrimento di traffico, sia dai recettori ritenuti sensibili. Infatti, la distanza minima dalla viabilità principale è data dalla turbina A09 che si colloca a circa 317 m dalla SP13. Mentre il recettore più vicino, denominato R10, dista circa 397 m dalla turbina A03 (cfr sez. IR SIA del progetto).


...

In definitiva, rispetto al comparto “Salute Pubblica” non si ravvisano elementi critici.”

Invece, il distacco di una pala o soprattutto di pezzi di essa è un evento raro ma non trascurabile. Uno studio approfondito che analizza eventi dal 1997 al 2016, citato in ([Gutachtliche Stellungnahme \(uvp-verbund.de\)](#), p. 24), trova una probabilità di tali eventi di $1,0E-03$ per aerogeneratore ed anno.

Lo standard internazionale attuale di trattamento ingegneristico di tale rischio consiste in simulazioni, dove si tiene conto anche delle condizioni di ventosità. Un esempio tratto da ([Gutachtliche Stellungnahme \(uvp-verbund.de\)](#), p. 25) per un aerogeneratore comparabile a quello da progetto, illustra il fatto, che il rischio reale è molto più importante quanto riportato nello studio di impatto ambientale sotto esame.

Esempio per il trattamento del rischio per la salute umana dal distacco di pezzi di una pala. La zona arancione è quella da considerare da “zona di rispetto”, dove non si dovrebbero trovare luoghi di frequentazione quotidiana dall’uomo (abitazioni, luoghi di lavoro, strade, linee di ferrovia ...).



Risulta che sia la distanza minima dalla viabilità principale (data dalla turbina A09 che si colloca a circa 317 m dalla SP13) che la distanza del recettore R10 il quale dista circa 400 m dalla turbina A03, sono minori delle distanze di rispetto risultanti da un corretto calcolo del rischio.

In conclusione, è necessario analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura e distacco di una pala, da distacco di pezzi di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati.

OSSERVAZIONE 3

Il progetto non valuta in misura dovuta il rischio di uccisione o danneggiamento della fauna volante da collisione con elementi rotanti dell'impianto.

Il proponente omette di discutere un fatto importante:

Nel documento SIA03 a pagina 20, e nel documento SIA 04 a pagina 8, si afferma:

“3.6.2 Fauna, chirotteri e avifauna”

- L'EFFETTO BARRIERA risulta molto mitigato dalle interdistanze tra le turbine e il modesto numero di giri al minuto delle pale. Le interdistanze tra le turbine garantiscono il passaggio dell'avifauna tra le stesse e il numero ridotto di giri permette l'individuazione dell'ostacolo in tempo.
- Il rischio di COLLISIONE relativo alle specie volatili, come ampiamente discusso per effetto del posizionamento delle turbine all'esterno di aree naturali e per effetto delle interdistanze e del numero di giri limitato risulterà non elevato.”

L'affermazione che il numero ridotto di giri permette l'individuazione dell'ostacolo in tempo, e che quindi il rischio di collisione non è elevato, si basa su un **errore di ragionamento**, infatti il parametro fisico da cui dipende la capacità del volatile di individuare l'ostacolo (la pala), non è il numero di giri ma la velocità lineare con la quale la pala si avvicina al volatile. Quando questa velocità supera il valore critico di 200 km/h (nella letteratura non c'è unanimità circa il valore esatto), il volatile non riesce più ad evitare l'impatto.

Questo pericolo viene rilevato anche nello studio di incidenza del progetto (p. 96): *“Infatti, sembra che la maggior parte degli impatti sia il risultato di uno scontro diretto senza che l'uccello tenti manovre di evitamento, ciò a indicare che la collisione avviene a seguito della mancata percezione dell'ostacolo.”*

Ora, per il valore indicato nel progetto di 8,83 U/min e la lunghezza delle pale da progetto, la velocità massima delle estremità è di 283 km/h. La zona dove la velocità supera i 200 km/h corrisponde a metà di tutta la superficie spazzata (circa 22700 m²) dalle pale.

Non esistono ancora studi sul rischio di collisioni mortali (conteggio di uccelli uccisi) per questo tipo di generatori.

L'impianto proposto presenta dunque un rischio non quantificabile e potenzialmente elevato per l'avifauna e per i chirotteri.

OSSERVAZIONE 4

Il progetto non prende in considerazione nel modo dovuto le soluzioni alternative.

In particolare, nella discussione delle alternative, sono assenti le due alternative principali:

- il ricorso, per produrre l'energia necessaria per il territorio, a strumenti a misura del territorio, integrati nel loro contesto socio-economico e ecosistemico e creati in condivisione con le comunità locali, per mezzo di diffuse **comunità energetiche**, con impianti di piccola taglia (micro- e mini-) fotovoltaici e eolici con l'aggiunta di fonti energetiche rinnovabili locali (biomasse, biometano, geotermia a bassa entalpia). Questo è il modello energetico che il Biodistretto Lago di Bolsena vuole fortemente incentivare e che dovrebbe essere adottato dall'intera Toscana;

- il ricorso, per la produzione di energia a scala più grande, p. es. per l'industria e per le grandi città, a impianti eolici nel mare, off-shore - considerando che proprio questa alternativa è l'unica prevista per il grande eolico dal PER Lazio. Sottolineiamo che il PER Lazio si basa su un ampio studio scientifico che valuta attentamente i vari vantaggi, svantaggi e impatti delle varie FER, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'UE.

L'eolico off-shore rappresenta un'enorme risorsa energetica nazionale, considerando la lunga linea di costa dell'Italia, la ridotta distanza di quasi tutto il territorio nazionale da questa fonte rinnovabile e le favorevoli condizioni del vento sulle coste: ricorrendo a questa risorsa, il nostro paese sarebbe in grado di coprire il fabbisogno energetico nazionale, senza produrre gli impatti ambientali e paesaggistici dell'eolico su terraferma.

È evidente che la realizzazione di parchi eolici marini deve rispettare stringenti criteri ambientali con le dovute valutazioni e misure di mitigazione, ad esempio evitare scientificamente l'interposizione sulle rotte migratorie per l'avifauna così come la definizione compensativa di nuove aree protette nel mare e lungo le coste.

La scelta dell'eolico off-shore è stata adottata da vari paesi europei in simili condizioni, come l'Inghilterra e la Danimarca; il fatto che l'Italia, rispetto a questi paesi, è in ritardo di molti anni con l'attuazione dell'eolico nel mare, non è un argomento sufficiente per rifiutare questa alternativa, ma dovrebbe stimolare l'investimento di risorse e energie in tale campo.

L'argomento principale contrario alla realizzazione degli impianti off-shore è quello dei loro costi elevati, un argomento complesso che necessita di una discussione approfondita dove sono da considerare molti fattori - spesso costi di investimento superiori dell'eolico off-shore sono compensate da condizioni anemometriche più favorevoli e la possibilità di realizzare impianti più grandi e più efficienti. Comunque, per quanto riguarda l'incidenza degli impianti sui siti Natura2000, la normativa prescrive che l'argomento "costi" non è da considerare.

Osservazione 5:

Il progetto non tiene conto dell'elevato impatto ambientale e paesaggistico causato dal cumulo di impianti FER nella Provincia di Viterbo.

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: “... *che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0;*”

Anche la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022, con la quale adotta il nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104) chiarisce che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.

Ora, la progettazione di impianti FER deve tenere conto del loro impatto ambientale e paesaggistico, **singolo e cumulativo** con altri impianti simili, in particolare in zone ricche di Beni Culturali, Siti Naturali e Paesaggistici come la Provincia di Viterbo: un'area vocata quindi allo sviluppo turistico anche per la presenza di diversi laghi e del mare, con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di altre due Biodistretti oltre a quello scrivente, riconosciuti dalla Regione Lazio: il Biodistretto di Via Amerina e delle Forre e il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

È evidente, che questo territorio pregiato non corrisponde alle zone idonee ad accogliere impianti FER delineate sia dal Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, che dal Decreto Legislativo n. 199/2021 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): che sono zone già degradate e/o artificializzate quali ex discariche, siti bonificati, zone industriali, artigianali, assi autostradali e ferroviari

Di conseguenza, l'Allegato 3, lettera e del DM del 10.09.2010 stabilisce che: “*nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.*”

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: “*Il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo, rappresenta*

un'elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.”

Consideriamo che anche la normativa europea richiede (Direttiva 2018/2001 del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che gli impianti FER devono essere a basso impatto ambientale e non possono entrare in conflitto con altre Direttive che riguardano la protezione dell'ambiente, delle acque e della biodiversità.

Inoltre, il DGR 390/2022 (Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) sottolinea, a pagina 25, che: *“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi”.*

In alcuni casi le aziende che investono nell'eolico sostengono che a fronte dell'emergenza climatica ed energetica, non c'è tempo da perdere con considerazioni ambientali e paesaggistiche. Questo è completamente sbagliato; infatti si dovrebbe avere una visione più ampia e più sostenibile, ad esempio favorendo il megaeolico soltanto in off-shore.

In questo senso, l'Unione Europea sottolinea (COM 2020-741 Final: *An EU strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future*) l'importanza dell'eolico off-shore come componente essenziale per il futuro energetico dell'Unione Europea entro il 2050, da favorire grazie al suo enorme potenziale e il suo basso impatto ambientale.

Rapidamente, nove stati del nord dell'Europa si sono accordati (dichiarazione di Ostenda del 24/04/2023) a costruire entro il 2030 una rete sopranazionale di impianti eolici off-shore di una potenza di 120 GW, per raggiungere 300 GW nel 2050 - la potenza di centinaia di reattori nucleari.

Nello stesso senso, la Regione Lazio, recependo questo indirizzo, nella DGR n. 595/2022 di aggiornamento del PER prevede la produzione di 1 GWh per il 2030 a largo della costa settentrionale del Lazio (Montalto di Castro - Civitavecchia). A riguardo si sono impegnati alcuni importanti attori economici a partecipazione statale come l'ENI, la Cassa Depositi e Prestiti insieme ad un Fondo d'investimento danese che hanno sottoscritto un accordo per la costruzione di 3 impianti eolici Off-Shore per una potenza complessiva di 2 GW di cui uno a 30km da Civitavecchia con una potenza di 540 MW che sarà completato entro il 2031. Questo a fronte di un obiettivo di 1 GW di potenza installata per il 2050 secondo il PER del Lazio (vedi a proposito anche la nostra Osservazione 4).

In conclusione, chiediamo di rispettare gli indirizzi normativi europei, nazionali e regionali rinunciando ad autorizzare nuovi impianti FER, aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all'impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio.

Conclusioni

Facendo riferimento alle osservazioni sopra indicate si chiede quanto segue:

Per quel che concerne l'Osservazione 1:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto per riprenderla dopo il completamento del monitoraggio avifauna e chiroterofauna, e dopo la presentazione di uno Studio di Incidenza che prende in considerazione l'insieme completo dei dati dei monitoraggi.

Per quel che concerne l'Osservazione 2:

Analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura o distacco di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

Per quel che concerne l'Osservazione 3:

Rinunciare alla realizzazione dell'impianto che presenta un rischio non quantificabile e potenzialmente alto di collisione per la fauna volante.

Per quel che concerne l'Osservazione 4:

Rinunciare alla realizzazione del progetto ricorrendo alle opportune ed adeguate soluzioni alternative indicate.

Per quel che concerne l'Osservazione 5:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all'impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio nell'Alta Tuscia.